

N. 03251/2014 REG.PROV.CAU.
N. 05123/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale **5123** del 2014, proposto da:

Affortunato Francesco, Concetta Aiello, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele e Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172; Francesco Altieri, Immacolata Antonino, Vincenzo Bagnera, Alessandro Baimonte, Daniela Balsano, Antonello Bartiromo, Simonetta Bruno, Leonardo Bumbaca, Benedetta Canestrelli, Gisella Katia Cantone, Loris Cerofolini, Giuseppina Cerullo, Stefania Corvaia, Roberta Costantino, Maria Crispino, Antonio D'Alessandro, Viviana D'Ambrogio, Paola De Maria, Mara Della Rocca, Raffaella Di Cristofaro, Lina Di Iesi, Luisa Di Luna, Roberto Di Muro, Maurizio Di Prinzi, Luigia Esposito, Patrizia Evola, Matteo Ferrante, Marco Fiore, Rosa Furore, Alessia Garofalo, Silvia Gentili, Antonio Gheno, Rossana Gheno, Paolo Giuliana, Valentina Guariniello, Rossella Ierovante, Cristian Improta, Roberta La Sala, Filomena Laino, Ombretta Lazzereschi, Arianna Lobianco, Francesco Lombardo, Carla Marciano, Elisabetta Marino, Mario Martone, Lucia Massari, Leonardo Massi, Concetta Mitolo, Umberto Motti, Ivana Murgia, Fabiana Paglioli, Sofia Palma, Giuseppe Pasquale, Livia Paudice,

Antonio Picano, Chiara Pinto, Maria Cristina Piras, Raffaella Pontillo, Giovanna Porcelli, Pietro Presta, Lorenza Raffaele, Daniele Rasetti, Cinzia Rizzuti, Chiara Elena Romerio, Flavia Sabia, Carla Saltalla', Germana Saltalla', Itria Salustro, Angela Sapio, Manuela Savarino, Maria Savoca, Maria Grazia Scaldarella, Roberta Serrano', Sonia Signore, Vanessa Sorce, Velia Spagnuolo, Gerlando Stuto, Simonetta Tedesco, Maria Terlizzi, Helga Trufelli, Stefania Villari, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dip.Per Istr. Dir.Gen. Pers. della Scuola, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01573/2014, resa tra le parti, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai percorsi abilitanti speciali

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'av Galleano e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Rilevato quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe agli istanti di cogliere la opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto

ministeriale n. 58/2013;

Rilevato che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio dell'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso n.**5123** del 2014) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare, ai fini precisati in motivazione;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del codice del processo amministrativo;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)